

Ai gentili clienti
Loro sedi

Decreto lavoro: le principali novità

(DL n. 76 del 28.06.2013, pubblicato in G.U. n. 150 del 28.06.2013)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 28.06.2013 il DL n. 76 del 28.06.2013, ovvero il **"decreto lavoro"**, con cui il Governo punta ad **agevolare l'aumento dell'occupazione riducendo, tramite la concessione di agevolazioni, il costo del lavoro.** Tra le disposizioni più rilevanti rientra sicuramente la **concessione di un'agevolazione economica per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato:** per il **quadriennio 2013-2016** viene **incentivata l'assunzione dei giovani tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione retribuita da almeno sei mesi, oppure privi di diploma di scuola media superiore o professionale, oppure siano lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico.** L'assunzione di tali lavoratori viene **agevolata con un incentivo** al datore di lavoro **pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi e con un massimale di 650 euro.** In caso di **stabilizzazione di un rapporto preesistente,** invece, **il periodo di incentivazione è pari a 12 mesi** (viene prevista, in tal caso, la necessità di un'ulteriore assunzione). Vengono stanziati, in secondo luogo, fondi per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l'esperienza del **tirocinio. Per il mezzogiorno, invece, vengono stanziati 80 milioni di euro per finanziare misure per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità e, 80 milioni di euro per programmi di valorizzazione dei beni pubblici e 168 milioni di euro per borse di tirocinio formativo per giovani disoccupati che non studiano e non partecipano a nessuna attività di informazione.**

Premessa

In data 28.06.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge n. 76 del 28.06.2013](#) con cui vengono prese **misure straordinarie per incentivare l'occupazione dei lavoratori. Il decreto**, infatti, **prevede numerosi interventi**:

- per **avvicinare o riavvicinare gli studenti ed i lavoratori disoccupati al mondo del lavoro**;
- **incentivare le scelte dei datori di lavoro che scelgono di assumere alle proprie dipendenze dei giovani.**

Vengono, inoltre, previsti **interventi ad hoc in riferimento al mezzogiorno: in ottemperanza ad alcune Raccomandazioni della Commissione Europea del 29.05.2013, il DL n. 76/2013 finanzia con interventi specifici l'occupazione nel mezzogiorno, anche tramite autoimprenditorialità.**

Di seguito illustriamo le **principali novità** introdotte con il DL n. 76/2013 ricordando che le disposizioni che seguono potrebbero essere modificate (come spesso accade) in sede di conversione in legge.

Novità

Incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani

Come anticipato in premessa **l'agevolazione, per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani, riguarda l'assunzione di lavoratori:**

- **d'età compresa tra i 18 e i 29 anni**;
- **privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**;
- **privi di un diploma di scuola media superiore o professionale**;
- **che vivano soli con una o più persone a carico.**

L'assunzione deve **determinare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015.**

La **misura** dell'incentivo è pari:

- a **1/3 della retribuzione mensile** lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento;
- il valore mensile dell'incentivo **non può comunque superare l'importo di 650 euro** per lavoratore assunto.

L'incentivo è **corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di 650 euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con**

contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già beneficiato dell'incentivo di cui sopra.

Alla trasformazione deve comunque **corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo in tal caso dalle condizioni soggettive indicate.**

Le domande verranno soddisfatte in ordine cronologico.

**Riunione srl
semplificata/srl
a capitale ridotto**

Viene **eliminato il limite di età per utilizzare la srl semplificata e viene contestualmente abrogata la srl a capitale ridotto.**

**Misure di
garanzia dei
giovani e per il
ricolloccamento**

A decorrere dal 01.01.2014 è istituita **un'apposita struttura di missione** che svolgerà le seguenti attività:

- nel rispetto dei principi di leale collaborazione, **interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;**
- **definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalità indicate;**
- individua i **criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;**
- **promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;**
- individua le migliori prassi, **promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;**
- **promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;**
- valuta gli **interventi e le attività** espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialità in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
- **propone ogni opportuna iniziativa**, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi della struttura, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati;

→ in esito al monitoraggio degli interventi, **predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.**

Start-up innovative

Per effetto dell'intervento apportato dal DL n. 76/2013 alla **disciplina delle start-up**, ora viene **estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.**

Tra le **altre modifiche** (sempre tese ad aumentare l'ambito di applicazione delle agevolazioni), si segnala, inoltre, un **allentamento delle condizioni per l'applicazione del regime agevolato** (viene abbassato dal 20 al 15 l'importo delle spese di ricerca e sviluppo, viene abrogata la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche di detenere per i successivi 24 mesi dalla costituzione la maggioranza delle partecipazioni, viene introdotta la possibilità di rientrare nel regime agevolato nel caso in cui almeno 2/3 della forza lavoro sia costituita da persone in possesso di laurea magistrale).

Interventi per favorire l'occupazione giovanile

Le oo.ss. dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale **possono definire**, tramite un accordo-quadro nazionale ovvero attraverso contratti collettivi di lavoro nazionali, **iniziative e misure straordinarie, operanti non oltre il 30 giugno 2016, relative agli istituti che verranno indicati, e nel rispetto delle seguenti condizioni:**

MISURE STRAORDINARIE

Misure in deroga per favorire l'occupazione

Assunzione di lavoratori intermittenti, di qualsiasi età, in deroga ai requisiti soggettivi o oggettivi di legge, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale

Assunzione di lavoratori di qualsiasi età con contratto di lavoro subordinato, per i quali è prevista una **formazione complessivamente non superiore a 120 ore sulle materie individuate dai contratti collettivi, prevedendo specifiche fasce retributive di inquadramento in relazione**

	ai livelli di competenza ed allo svolgimento di lavoro intellettuale o manuale.
	Utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla legge.
	Elevazione ad euro 5.000 del limite di euro 2.000 di compensi per lavoro accessorio prestato nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
	Stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con individuazione del progetto tramite rinvio alla specifica causale "Expo 2015".

Inoltre, vengono introdotte le seguenti novità:

- **contratto a tempo determinato:** alle assunzioni con contratto a tempo determinato **trovano comunque applicazione le seguenti disposizioni derogatorie della disciplina di cui al d.lgs. n. 368/01:** i) il periodo di **12 mesi per il contratto acausale è elevato fino a un massimo di 18 mesi**, frazionabile in **due periodi** di cui il primo **non inferiore a sei mesi**; ii) il requisito della causale **non è comunque richiesto per le assunzioni a tempo determinato nel limite di un contingente non superiore al 5% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva**;
- **contratto di apprendistato:** si prevede l'adozione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di **linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese**. Nell'ambito delle linee guida possono in particolare essere **adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso Testo Unico n. 167/2011:** i) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; ii) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino; iii) in caso di

imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale;

- **tirocini formativi e di orientamento:** si prevede in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'istituzione di un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione;
- **alternanza tra studio e lavoro:** viene previsto lo stanziamento di fondi per **promuovere l'alternanza tra studio e lavoro in sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013-2014.** Il Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, con proprio decreto fissa i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito, anche nell'ambito dei servizi ausiliari all'impiego attraverso l'uso integrato delle risorse disponibili. Sono **fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.**

**Misure per il
mezzogiorno
contro la
disoccupazione e
la povertà**

- Si attiveranno le **seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno:**
- rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, delle **misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialità;**
 - rifinanziamento, nei limiti di 80 milioni di euro, **dell'azione del Piano di Azione Coesione rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgono giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e per l'inclusione sociale, anche in forma di erogazione di servizi collettivi;**
 - finanziamento, nei limiti di 168 milioni di euro, di **borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano**, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29

anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione.

Viene prevista, inoltre, l'estensione della social card nel mezzogiorno.

Le modifiche alla riforma del lavoro

Il DL in commento **ha previsto le seguenti modifiche alle disposizioni della riforma del lavoro (legge n. 92/2012).**

MODIFICHE ALLA RIFORMA DEL LAVORO	
Contratto di lavoro a termine	<p>Il requisito della casuale non è richiesto:</p> <p>→ nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato;</p> <p>→ in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale</p> <hr/> <p>Scompare la norma che prevede che il contratto a tempo determinato acasuale non può essere oggetto di proroga. Viene di conseguenza modificata la norma sulla prosecuzione dei contratti a termine che riguarderà anche i rapporti a termine acasuali.</p> <hr/> <p>Modificata anche la norma che regola gli intervalli da osservare tra un contratto di lavoro a termine e un altro. Vengono reintrodotti i lassi temporali previsti prima della riforma, ovvero di 10 giorni e 20 giorni nel caso di contratto di durata inferiore o superiore a 6 mesi.</p>
Lavoro intermittente	Introdotta un limite all'utilizzo del lavoro intermittente in quanto si ammette il lavoro a

		<p>chiamata per un numero di giornate pari a 400 nell'arco di 3 anni. Superato il predetto limite temporale, si ha la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.</p> <p>Ritoccato anche l'apparato sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle prestazioni: la sanzione amministrativa (da 400 euro fino a 2.400 euro) non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.</p> <p>I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero, che non siano compatibili con le disposizioni ivi indicate, cessano di produrre effetti non più decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, bensì al 1° gennaio 2014.</p>
Lavoro a progetto	a	<p>Il lavoro a progetto non potrà comportare lo svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi» (e non, come scritto ora, "esecutivi o ripetitivi"). In ordine agli elementi che deve contenere il contratto, viene eliminato l'inciso "ai fini della prova".</p>
Lavoro accessorio		<p>Il riferimento al lavoro che sia "di natura meramente occasionale" viene meno (pertanto permangono solo i limiti economici del lavoro accessorio). Inoltre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di natura non regolamentare, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari per specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche.</p>
Licenziamento individuale		<p>La procedura di licenziamento che prevede, a norma della legge n. 604/66, il tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi previsti dalla legge, non trova applicazione in caso di licenziamento per</p>

	<p>superamento del periodo di comporta di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Ritoccata anche la procedura di conciliazione stessa.</p>
<p>Assunzione di lavoratore percettore di ASPI</p>	<p>Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'ASPI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.</p> <p>Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.</p>
<p>Procedure da attivare in caso di risoluzione consensuale / dimissioni</p>	<p>il Decreto prevede che le relative disposizioni contenute nella Legge Fornero trovino applicazione anche, in quanto compatibili, alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e con contratti di associazione in partecipazione. Pertanto, tali lavoratori devono procedere alla convalida delle dimissioni come gli altri lavoratori subordinati.</p>

Disposizioni in materia di appalti

Le norme relative agli **appalti** (D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29) trovano **applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma.**

Le disposizioni dei contratti collettivi **hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.**

Disposizioni in materia di sicurezza

In materia di sicurezza si prevede una **rivalutazione degli importi delle sanzioni ogni 5 anni. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.** Le maggiorazioni sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Disposizioni in materia di apprendistato

In materia di apprendistato, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, **è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.**

Altre novità

Vengono previste, infine, le seguenti novità:

ALTRE NOVITA'	
Contrattazione di prossimità (DL n.138/2011, art. 8)	Previsto il deposito delle intese in Direzione territoriale del lavoro.
Comunicazioni obbligatorie	Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.

**Assunzioni
presso datori di
lavoro agricoli:**

viene disciplinata la possibilità di effettuare assunzioni
congiunte presso più strutture.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.*

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO